

Legge Regionale n. 14/2009 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” nota come “PIANO CASA”. Pubblicata sul BUR n. 56 del 10.07.2009 - Entrata in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nel B.U.R.

Immediata applicazione delle norme ad edifici residenziali destinati a prima casa di abitazione. Il contributo di costruzione è ridotto del 60%.

Non immediata applicazione delle nuove norme agli edifici residenziali (non prima casa di abitazione) e agli edifici adibiti ad uso diverso in quanto spetta al Consiglio Comunale deliberare circa l’applicazione delle nuove disposizioni.

Le principali ipotesi previste dalla legge sono le seguenti:

- **Art. 2-** Ampliamento fino al 20% del volume degli edifici se destinati ad uso residenziale e del 20% della superficie coperta se adibiti ad uso diverso; tale percentuale può essere elevata di un ulteriore 10% nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile. Tale norme riguarda edifici esistenti nonché edifici il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo siano stati presentati al Comune entro il 31 marzo 2009.
- **Art. 3, comma 2-** Rinnovamento degli edifici realizzati anteriormente al 1989 con ampliamento fino al 40% del volume se destinati ad uso residenziale e del 40% della superficie coperta se adibiti ad uso diverso nel caso di integrale demolizione e ricostruzione degli edifici, purchè situati in zona territoriale propria e solo qualora vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla LR 4/2007 “Iniziativa ed interventi a favore dell’edilizia sostenibile”. Tale norme riguarda anche edifici demoliti o in corso di demolizione purchè all’entrata in vigore della legge non sia già avvenuta la ricostruzione. A tal fine la Giunta regionale integra le linee guida di cui all’art. 2 della L.R. 4/2007 prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell’intervento.
- **Art. 3, comma 3-** La percentuale di cui al punto precedente può essere elevata fino al 50% nel caso in cui l’intervento di demolizione e ricostruzione comporti una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell’area di sedime nonché delle sagome e sia oggetto di un piano attuativo. Tale norme riguarda anche edifici demoliti o in corso di demolizione purchè all’entrata in vigore della legge non sia già avvenuta la ricostruzione.
- **Art. 4** - ampliamento per alcune tipologie di strutture turistico ricettive.
- **Art. 5** – Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici di tipo integrato o parzialmente integrato.

Titolo abilitativo: DIA ((Dichiarazione Inizio Attività); le istanze vanno presentate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

ADEMPIMENTI E SCADENZE

Per gli edifici residenziali (non prima casa di abitazione) e per gli edifici adibiti ad uso diverso

Entro il 30 ottobre 2009	I Comuni deliberano se e con quali limiti applicare la normativa regionale
Entro il 14 novembre 2009	Se il Comune non ha deliberato la Giunta regionale nomina un commissario
Entro il 25 novembre 2009	Il commissario convoca il Consiglio Comunale per deliberare
Entro 9 settembre 2009 (60 giorni dall'entrata in vigore della legge)	La Giunta regionale integra le linee guida di cui all'articolo 2 della LR 4/2007 "Iniziativa ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile"
Entro 9 ottobre 2009 (90 giorni dall'entrata in vigore della legge)	La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e delle tettoie finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici di tipo integrato o parzialmente integrato